

## RISPOSTA DI ENEL AL

### DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

14 FEBBRAIO 2023

## Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL) – Orientamenti

### OSSERVAZIONI GENERALI

- 1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.** Enel ritiene che nella definizione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione, si debba tenere conto del contesto di riferimento, **ponderando i costi delle infrastrutture ed i benefici in termini di sicurezza e concorrenzialità delle forniture.** Il contesto, rappresentato nel documento per la consultazione, mette in luce eventi e dati significativi per una valutazione equilibrata. Dalla seconda metà del 2021, il mercato del gas naturale è stato caratterizzato da prezzi elevati e volatili; tale fenomeno si è ulteriormente acuito nel 2022 con la drastica diminuzione delle forniture di gas dalla Russia a causa dei noti eventi geopolitici intercorsi. In tale contesto il **GNL** ha ricoperto, e continua a ricoprire, un ruolo di primo piano nel mercato del gas, grazie anche al suo ruolo di **principale leva per sostituire forniture provenienti da Paesi produttori inaffidabili**, a tutto vantaggio della sicurezza delle forniture, della diversificazione e della concorrenzialità delle fonti di approvvigionamento. Per questo non stupisce che diversi Stati membri, tra cui l'Italia, nel corso del 2022 hanno deciso di investire in ulteriore sviluppo di capacità di rigassificazione. In aggiunta, l'**aumento delle importazioni in Italia di GNL (+47% 2022 vs 2021)**, ha comportato una **quasi saturazione delle infrastrutture di rigassificazione (89% tasso di utilizzo medio dei tre terminali nel 2022)**. A fronte di tale necessità di capacità di rigassificazione, il rapporto tra i ricavi riconosciuti e la capacità disponibile, che costituisce un indicatore sintetico del **costo delle infrastrutture** di rigassificazione, **è risultato contenuto (3,1 €/MWh)** rispetto ai prezzi della materia prima gas.
- 2. PIU' OFFERTA MENO PREZZO.** Dato il contesto sopra tratteggiato, dovrebbe essere **obiettivo** comune **favorire le iniziative che rendono disponibile più capacità di rigassificazione**, attraverso un sistema regolatorio premiante o che, quantomeno, garantisca la copertura di tutti i costi sostenuti. Infatti, per gli operatori, ed il sistema nel suo complesso, avere più capacità di rigassificazione a parità di domanda significa **rendere le aste più competitive con prezzi di assegnazione verosimilmente inferiori**, di più, significa sostenere la concorrenza sul mercato all'ingrosso, la diversificazione e la sicurezza

degli approvvigionamenti, ed in ultima analisi anche l'economicità delle fatture a carico dei consumatori finali.

- 3. RISCHIO E OPPORTUNITA' OPPURE SICUREZZA E RESTITUZIONE.** I rigassificatori sono infrastrutture regolate caratterizzate da garanzie minori rispetto alle altre infrastrutture regolate quali quelle di trasporto, distribuzione e stoccaggio: mentre per quest'ultime la garanzia dei ricavi riconosciuti è totale (100%), per la rigassificazione la garanzia dei ricavi è parziale (al massimo pari al 64%). Questa differenza è frutto di una fase storica completamente diversa da quella attuale, in cui le iniziative in nuovi progetti di rigassificazione eccedevano il fabbisogno del Paese; pertanto, in piena "bolla del gas" si decise di disincentivare il boom di iniziative attraverso una riduzione della garanzia dei ricavi. Alla luce del nuovo contesto sopra descritto tale impostazione meriterebbe di essere riesaminata.

**Enel ritiene che, in relazione alla strategicità per il Paese delle infrastrutture di rigassificazione, un assetto regolatorio incentivante dovrebbe prevedere la copertura totale dei costi (100%)** similmente, peraltro, alle altre infrastrutture regolate; in alternativa andrebbero previsti, anche per gli investimenti in nuova capacità *on-shore*, meccanismi integrativi analoghi a quello del fondo di cui al decreto-legge 50/22.

In ogni caso, nella teoria economica, ad un maggiore rischio di investimento si dovrebbe accompagnare una maggiore opportunità di profitto. In altri termini, delle due l'una: **o si prevede una copertura (totale)** dei costi anche per la rigassificazione in analogia ad altri settori regolati e una conseguente restituzione (integrale) al sistema nel caso in cui i ricavi effettivi superino quelli riconosciuti; **oppure si lascia una copertura parziale dei costi ma anche una opportunità di profitto** -a compensazione dei maggiori rischi d'impresa sostenuti- **senza meccanismi di restituzione.**

Pertanto, la proposta dell'Autorità che prevede di mantenere un rischio di investimento, a fronte di una quota di restituzione ai consumatori nel caso in cui i ricavi effettivi siano superiori a quelli riconosciuti, non premia le iniziative di messa a disposizione di nuova capacità di rigassificazione. In altri termini ci si focalizza su un risparmio del tutto secondario attraverso il contenimento del corrispettivo  $CRV_{FG}$ , peraltro ad oggi già pari a zero, invece che costruire un assetto incentivante per l'ingresso di nuova capacità di rigassificazione che avrebbe effetti più significativi, sui risparmi di famiglie e imprese, in termini di prezzi più competitivi nell'offerta -ed in generale nel mercato all'ingrosso del gas- oltre che in termini di maggiore diversificazione/sicurezza.

- 4. ALLINEARE FATTORE DI COPERTURA A VITA UTILE IMPIANTI.** In ogni caso, un elemento **da rivedere è l'attuale disallineamento tra durata della vita utile degli impianti di rigassificazione (25 anni) e durata del fattore di copertura (20 anni).** Anche questo elemento riduce il dispiegarsi di nuova capacità di rigassificazione. Si ritiene che in generale il fattore di copertura dei ricavi dovrebbe essere allineato con il tempo durante il quale l'asset garantisce un servizio al sistema e, quantomeno, per tutta la durata regolatoria pari alla vita utile degli impianti (25 anni).

## **RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.**

Con riferimento agli obiettivi dell'intervento, Enel ritiene condivisibile che siano garantite adeguate forme di raccordo tra il fondo previsto dal decreto-legge 50/22, da destinare prioritariamente a nuove infrastrutture di rigassificazione del Gnl, e i meccanismi di garanzia tariffaria attualmente in vigore. Tuttavia, è importante che sia garantita parità di trattamento tra questi e altri terminali futuri, sia *on-shore che off-shore*, considerato che apportano almeno gli stessi benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti.

### **S 2. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione.**

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, Enel ritiene opportuno confermare per il 6PR GNL che i criteri di regolazione tariffaria si applichino alle imprese che erogano il servizio di rigassificazione mediante terminali di Gnl, appartenenti al sistema nazionale del gas e sottoposti alla disciplina di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione.

### **S 3. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.**

In continuità con quanto attualmente previsto, si ritiene ragionevole mantenere una durata di quattro anni per il periodo di regolazione del servizio di rigassificazione, che quindi per il 6PR GNL andrebbe dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Inoltre, è auspicabile che tale periodo coincida con il periodo di regolazione del servizio di trasporto del gas, attualmente in consultazione, come per il periodo precedente.

### **S 4. Osservazioni in merito all'articolazione dei ricavi di riferimento e al posticipo dell'approccio ROSS-base per il servizio di rigassificazione del Gnl.**

Alla luce della difficile conciliazione tra le tempistiche dei due procedimenti, Enel ritiene condivisibile l'intenzione di posticipare la valutazione sull'opportunità di adozione dell'approccio ROSS per il servizio di rigassificazione e confermare per il 6PR GNL i criteri di determinazione dei ricavi di riferimento vigenti. Inoltre, resta da valutare la possibilità di non estendere l'applicazione dei criteri ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl per i successivi periodi di regolazione, in ragione delle peculiarità di tale servizio rispetto ai servizi infrastrutturali a rete quali il servizio di trasporto e di distribuzione.

## **S 5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.**

In termini generali, si ritiene condivisibile l'approccio che l'Autorità espone nel DCO, di confermare complessivamente l'impianto per la determinazione e l'aggiornamento dei costi di capitale, al netto di alcune correzioni che verranno definite in esito al procedimento di cui alla Delibera 271/2021/R/com (es. deflatore/tasso di inflazione).

Con specifico riferimento agli ammortamenti economico-tecnici, analogamente a quanto riportato anche nelle osservazioni generali, si evidenzia la necessità di allineare la durata prevista per il fattore di copertura (20 anni) alla durata convenzionale tariffaria del cespite "impianti Gnl" (25 anni), al fine di garantire la copertura per gli investimenti regolati almeno per la vita utile degli impianti. Attualmente è prevista soltanto la possibilità di ridurre la durata convenzionale unicamente per il cespite "Impianti offshore galleggianti" (comunque non inferiore a 20 anni, nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile); questo aspetto a nostro avviso risulta disincentivante per la nuova capacità di rigassificazione.

## **RISPOSTA CUMULATIVA S 6. - S 13.**

**S 6. Osservazioni in merito alla determinazione e all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti. S 7. Osservazioni in merito ai costi relativi al sistema di Emission Trading. S 8. Osservazioni in merito al trattamento dell'energia elettrica per il funzionamento di base a degli autoconsumi. S 9. Osservazioni in merito alla proposta di modifica di gestione dei conguagli. S 10. Osservazioni in merito ai costi di ripristino. S 11. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di rigassificazione. S 12. Osservazioni in merito ai corrispettivi di accesso. S 13. Osservazioni in merito agli ulteriori servizi.**

Enel non ha osservazioni di rilievo in merito agli aspetti inerenti agli spunti sopra elencati, anche tenuto conto che si procede in sostanziale continuità con l'attuale quadro regolatorio.

## **S 14. Osservazioni in merito al fattore di copertura dei ricavi.**

Enel alla luce del contesto in cui si inserisce il sesto periodo regolatorio non ritiene condivisibili le proposte contenute in consultazione in merito al fattore di copertura dei ricavi con riferimento a: (i) copertura parziale invece che integrale; (ii) restituzione dell'eccedenza dei ricavi in presenza di una copertura parziale degli stessi; (iii) durata della copertura inferiore alla vita utile.

In particolare, come argomentato nelle osservazioni generali, delle due l'una: o si prevede una copertura (totale) dei costi anche per la rigassificazione in analogia ad altri settori regolati e una conseguente restituzione (integrale) al sistema nel caso in cui i ricavi effettivi superino quelli riconosciuti; oppure si lascia una copertura parziale dei costi ma anche una opportunità di profitto - a compensazione dei maggiori rischi d'impresa sostenuti- senza meccanismi di restituzione.

Quindi il meccanismo descritto in consultazione potrebbe eventualmente riguardare i nuovi terminali FSRU (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 50/22) che beneficiano (ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 5) di un fondo per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Infatti, per tali terminali, si potrebbe considerare che, di fatto, abbiano una sostanziale copertura del 100% dei ricavi.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri terminali -che non beneficiano di tale copertura- si ritiene ragionevole valutare di lasciare l'attuale possibilità di profitto a fronte del rischio sostenuto. In ogni caso, qualora si volesse percorrere un meccanismo di restituzione, occorrerebbe valutare il cumulato nel tempo per verificare se il terminale è rientrato del 100% dei suoi costi. Infatti, si potrebbe arrivare al paradosso di chiedere una restituzione quando, a livello intertemporale, l'infrastruttura ha realizzato una copertura dei suoi costi inferiore al 100%. Da un punto di vista analitico si avrebbe una formula più simmetrica qualora la restituzione fosse per ricavi effettivi superiori al 136% (in quanto tra il 64% ed il 100%, quindi per 36 punti percentuali il ricavo non è coperto).

In ogni caso è da rivedere l'attuale disallineamento tra durata della vita utile degli impianti di rigassificazione (25 anni) e durata del fattore di copertura (20 anni). Il fattore di copertura dei ricavi dovrebbe essere allineato con il tempo durante il quale l'asset garantisce il servizio al sistema e, quantomeno, per una durata non inferiore alla vita utile degli impianti (25 anni).

Infine, l'importo residuo del fondo di cui al decreto-legge 50/22, potrebbe contribuire a finanziare una maggiore copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione, di tutti i terminali di rigassificazione, aumentandone l'attuale massimale (64%) o quantomeno a vantaggio delle nuove ulteriori iniziative dichiarate strategiche che non accedrebbero al fondo poiché on-shore.